



AIBE LEGAL MAIL

LATEST UPDATES

2020

N. 4/2020

Aprile

In collaborazione con:

avv. Marco delli Guanti (marco.delliguanti@consiliabm.com)

dott.ssa Elena De Franceschi (elena.defranceschi@consiliabm.com)

INDICE

1. Aggiornamenti normativi e regolamentari
 - 1.1 Osservatorio Covid-19
2. Giurisprudenza

Aggiornamenti normativi e regolamentari

- **ESMA: pubblicato il parere sul regime degli incentivi nonché sugli obblighi informativi rispetto ai costi e agli oneri in tema di MiFID II.**

In data 1° aprile 2020, l'ESMA ha pubblicato il proprio parere indirizzato alla Commissione Europea sul regime degli incentivi nonché sugli obblighi informativi rispetto ai costi e agli oneri previsti dalla Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cd. “*Markets in Financial Instruments Directive IP*”, di seguito “*MiFID II*”). Nell’ambito del suddetto parere, più specificatamente, l'ESMA, incoraggiando la Commissione Europea a condurre ulteriori approfondimenti sulla tematica degli incentivi, fondamentale per la tutela degli investitori, ha proposto alcune modifiche volte a migliorarne la comprensione proprio a beneficio di questi ultimi. Quanto, poi, al regime di trasparenza connesso a tali costi e oneri, l'ESMA ha formulato un giudizio positivo, ritenendolo idoneo a supportare gli investitori nella presa di decisioni di investimento informate.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-advises-european-commission-inducements-and-costs-and-charges-disclosures>.

- **ACF: pubblicata la relazione sulle attività svolte nel corso del 2019.**

In data 6 aprile 2020, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito, “ACF”) ha pubblicato la propria relazione sulle attività svolte nel corso del 2019. Tale documento, più specificatamente, risulta suddiviso in due capitoli:

- il primo dedicato all’illustrazione dei dati relativi al 2019, contrassegnati dalla ricezione di n. 1.678 ricorsi (dato in forte crescita - +40% - rispetto alla media del precedente biennio), nonché alla descrizione delle modalità per la presentazione dei ricorsi da parte degli investitori e dell’*iter* di trattazione innanzi all’ACF;
- il secondo dedicato agli orientamenti di maggior rilievo adottati dall’ACF nel corso del medesimo anno.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-advises-european-commission-inducements-and-costs-and-charges-disclosures>.

- **Governo italiano: approvate le modifiche al provvedimento di recepimento della PSD2 e dell’IFR.**

In data 6 aprile 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, uno schema di decreto legislativo recante le disposizioni correttive e integrative del provvedimento di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cd. “*Payment Services Directive IP*”, di seguito “*PSD2*”) nonché di adeguamento delle disposizioni interne al Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (cd. “*Interchange Fee Regulation*” o “*IFR*”), ovvero il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. Come indicato dal comunicato stampa del Governo, più specificatamente, il nuovo decreto legislativo realizza un più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della PSD2 e la normativa nazionale, prevedendo *ex multis*:

- il diritto di regresso nell’ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile a un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o a un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione dell’operazione;
- l’iscrizione in appositi albi, a opera della Banca d’Italia, degli istituti autorizzati nonché delle succursali stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia;

- l'esclusione, per chi fornisca esclusivamente servizi di informazione sui conti, dall'obbligo di adozione di sistemi di risoluzioni alternative delle controversie;
- l'inclusione, nell'elenco delle fattispecie sanzionabili, dei casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori;
- l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme sulla trasparenza bancaria nonché di inosservanza del regolamento sui costi dei servizi interbancari.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/14417>.

- **Consob: ammessa la nuova Prassi di mercato sull'attività di sostegno della liquidità del mercato in ambito MAR.**

In data 7 aprile 2020, con delibera n. 21318, la Consob ha ammesso la nuova Prassi di mercato n. 1, relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato. La nuova Prassi è entrata in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovverosia il 7 maggio 2020, termine a partire dal quale è, altresì, cessata la precedente Prassi n. 1, ammessa con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009. L'ammissione della nuova Prassi fa seguito alla pubblica consultazione aperta dalla Consob il 21 settembre 2018 in tema di adeguamento al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (cd. "*Market Abuse Regulation*", di seguito "MAR"). La nuova Prassi prevede, *ex multis*, che l'intermediario incaricato debba svolgere l'attività di sostegno della liquidità per conto dell'emittente in modo indipendente dall'eventuale attività di *specialist* effettuata sui medesimi strumenti finanziari nella stessa sede di negoziazione.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: http://www.consob.it/web/consob/novita/-/asset_publisher/8MXdfdeSuZFj/content/nuova-prassi-di-mercato-n-1/10194.

- **Banca d'Italia: pubblicate le nuove istruzioni in tema di procedure applicative della PSD2.**

In data 8 aprile 2020, la Banca d'Italia ha pubblicato le nuove istruzioni relative alle procedure concernenti l'applicazione della PSD2. Tali istruzioni, più specificatamente, attengono ai seguenti profili:

- l'esenzione dall'obbligo di realizzare la procedura di *contingency*;
- l'esenzione dall'adozione delle procedure di autenticazione forte per i pagamenti *corporate*;
- la segnalazione di problematiche connesse alle interfacce dedicate.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/direttiva-psd2/Istruzioni_Procedure_BI_PSD2.pdf.

- **Banca d'Italia: aperta la pubblica consultazione sulle nuove disposizioni in tema di piani di risanamento.**

In data 10 aprile 2020, la Banca d'Italia ha aperto una pubblica consultazione su un documento che reca le disposizioni attuative del Regolamento Delegato (UE) 2019/348 della Commissione Europea del 25 ottobre 2018 che integra la Direttiva (UE) 2014/59 del Parlamento Europeo e del Consiglio (cd. "*Banking Resolution Recovery Directive*" o "BRRD") per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione in materia di criteri di valutazione dell'impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento. Più nel dettaglio, le disposizioni in consultazione prevedono *ex multis*:

- quale criterio qualitativo aggiuntivo per l'individuazione delle banche tenute ad adottare piani di risanamento in forma ordinaria, la qualifica di "*High-Priority*" (cd. "HP");
- una ponderazione del 25% per gli indicatori previsti dall'Allegato II del Regolamento Delegato.

La pubblica consultazione si chiuderà il prossimo 10 giugno 2020.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2020/disposizioni-risanamento/index.html>.

- **Banca d'Italia, Consob e Ivass: pubblicato il documento sul trattamento contabile degli UTP.**

In data 14 aprile 2020, la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, riunitesi in un tavolo di coordinamento, hanno predisposto un documento, indirizzato ai rispetti soggetti vigilati, avente ad oggetto il trattamento in bilancio delle operazioni di cessione di tipo *multi-originator* di portafogli creditizi deteriorati diversi dalle sofferenze (cd. "*unlikely to pay*" o "UTP"). Il documento, rivolto a tutti gli emittenti tenuti ad applicare i principi contabili internazionali, indipendentemente dal settore di operatività dell'impresa (sia esso industriale, bancario o altro), presenta, tuttavia, uno specifico interesse per l'operatività delle banche e degli intermediari finanziari.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/Documento-8-Tavolo-LAS-IFRS.pdf>.

- **Banca d'Italia: pubblicato l'aggiornamento n. 32 della Disposizioni di vigilanza per le banche.**

In data 21 aprile 2020, la Banca d'Italia ha pubblicato l'aggiornamento n. 32 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, recante le "*Disposizioni di vigilanza per le banche*", con conseguente modifica della disciplina in materia di:

- processo di controllo prudenziale (cfr. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1);
- sistema dei controlli interni (cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3);
- governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6), con esclusivo riferimento alle prove di *stress* degli enti.

Le modifiche, più nel dettaglio, sono volte a recepire:

- gli Orientamenti dell'EBA in materia di gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (EBA/GL/2018/02);
- gli Orientamenti dell'EBA in materia di prove di *stress* degli enti (EBA/GL/2018/04).

Le modifiche contenute nel presente aggiornamento sono entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito *web* della Banca d'Italia, ovverosia a partire dal 22 aprile 2020.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Testo-integrale-al-32-aggto.pdf>.

- **Banca d'Italia: pubblicata la nuova comunicazione rivolta agli intermediari del Regno Unito in materia di Brexit.**

In data 30 aprile 2020, la Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione indirizzata agli intermediari del Regno Unito contenente alcune istruzioni volte a disciplinare l'operatività di questi ultimi *ex post* accordo di recesso dall'Unione Europea. Nell'ambito della presente comunicazione, più specificatamente, la Banca d'Italia ha ricordato le caratteristiche del regime di paese terzo applicabile e richiamato tutti gli intermediari britannici operanti in Italia ad adempiere agli obblighi di informazione nei confronti della clientela circa i riflessi sui rapporti in essere.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:

<https://www.bancaditalia.it/media/notizia/comunicato-agli-intermediari-del-regno-unito-contenente-le-istruzioni-operative-dopo-l-accordo-di-recesso-dalla-ue/>.

-1.1-

Osservatorio Covid-19

- **EBA: pubblicate le Linee Guida sul trattamento delle moratorie in tema di finanziamenti bancari.**

In data 2 aprile 2020, l'EBA ha pubblicato le proprie Linee Guida inerenti alla definizione di *default* e alla classificazione della tolleranza nel contesto delle misure di moratoria dei pagamenti connessi ai finanziamenti bancari, applicate prima del 30 giugno 2020 (cd. "*Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis*"). Nell'ambito del presente documento, l'EBA ha considerato la moratoria dei pagamenti quale strumento efficace per far fronte alle difficoltà di liquidità a breve termine causate dall'emergenza legata al contagio da Covid-19. In tale contesto, le Linee Guida chiariscono che la moratoria dei pagamenti non determina la classificazione come tolleranza o difficoltà/ristrutturazione laddove tale sospensione si basi sulla legge nazionale applicabile o su un'iniziativa privata di settore o di settore concordata e applicata in senso ampio dagli enti creditizi interessati. Inoltre, le Linee Guida ricordano come gli enti debbano continuare a identificare adeguatamente le situazioni in cui i mutuatari possono incontrare difficoltà finanziarie a più lungo termine, classificando le esposizioni conformemente alla normativa vigente, e come rimangano in vigore i requisiti per l'identificazione delle esposizioni cd. "*forborne*" e dei debitori inadempienti.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria-loan-repayments-applied-light-covid-19-crisis>.

- **BCE: approvate le nuove misure per favorire l'immissione di liquidità.**

In data 7 aprile 2020, il Consiglio Direttivo della BCE ha approvato alcune misure temporanee volte ad ampliare la disponibilità di garanzie, facilitando così l'accesso delle banche al finanziamento e sostenendo il credito a imprese e famiglie, anche mediante un aumento della tolleranza al rischio dell'Eurosistema, con una riduzione generalizzata degli scarti di garanzia applicati su tutte le attività conferibili.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:

<https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200407~2472a8ccda.en.html>.

- **Governo italiano: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Liquidità.**

In data 8 aprile 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante le "*misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" (di seguito, il "Decreto Liquidità"). Il Decreto Liquidità, più nel dettaglio, interviene con misure specifiche inerenti *ex multis*: all'accesso al credito e al sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti. A tal riguardo, le misure adottate, come precisato dall'art. 1, prevedono che lo Stato attraverso SACE S.p.A. conceda ai soggetti finanziatori ivi indicati specifiche garanzie (per un totale circa di € 200 miliardi) per l'erogazione di finanziamenti a favore delle imprese colpite dall'epidemia che rechino le seguenti caratteristiche:

- (i) quanto a quelle soggettive, trattasi di imprese:
 - aventi sede in Italia;
 - caratterizzate non solo nei termini di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (n. 361/2003) relativa alla definizione di micro, piccole e medie imprese, ma anche da un numero di dipendenti e un valore di fatturato superiore a quello delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

- non rientranti nella categoria di “imprese in difficoltà” ai sensi della normativa comunitaria e, al 29 febbraio 2020, non risultanti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario;
- (ii) quanto a quelle oggettive, trattasi di finanziamenti:
 - nuovi, concessi, cioè, successivamente all’entrata in vigore del Decreto Liquidità (*i.e.* 9 aprile 2020);
 - di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un pre-ammortamento di 24 mesi;
 - di importo non superiore al maggior valore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 (qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività);
 - di costo inferiore a quello che sarebbe stato richiesto dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal legale rappresentante del soggetto finanziatore (ovverosia, almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive di garanzia e il costo effettivamente applicato all’impresa);
 - da destinarsi al sostegno dei costi del personale, degli investimenti o del capitale circolante impiegato in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria;
 - che prevedono l’impossibilità di distribuire i dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i dodici mesi successivi all’erogazione.

Le suindicate imprese potranno accedere alle misure individuate dal suddetto art. 1 ottenendo dal soggetto finanziatore, fino al 30 dicembre 2020, un finanziamento coperto dalla garanzia emessa da SACE S.p.A. per capitale, interessi e oneri accessori fino al:

- 90%, in caso di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore di fatturato fino a € 1,5 miliardi;
- 80%, in caso di imprese con valore di fatturato tra € 1,5 e € 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70%, in caso di imprese con valore di fatturato superiore a € 5 miliardi.

Rispetto a quanto sopra, il soggetto finanziatore, ricevuta la richiesta di finanziamento garantito avvierà una procedura caratterizzata da un’istruttoria - di maggiore o minore entità a seconda che la richiesta provenga da impresa con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con fatturato inferiore a € 1,5 miliardi o da impresa con dipendenti e fatturato superiori a tali soglie - all’esito della quale farà seguito la delibera di approvazione o meno della richiesta e, in caso di esito positivo, la successiva trasmissione a SACE S.p.A. della richiesta.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/08/94/sg/pdf>.

- **Ministero del Lavoro: pubblicata la Circolare n. 8 recante le indicazioni in tema di accesso alle integrazioni salariali.**

In data 8 aprile 2020, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno definito, con la Circolare n. 8, le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le indicazioni, più nel dettaglio, riguardano la sospensione dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (cd. “CGS”) in corso e l’accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese pluri-localizzate sul territorio

nazionale. In particolare, la Circolare individua i criteri per la presentazione della domanda di sospensione di CIGS già autorizzata e per l'approvazione della CIG in deroga rivolta alle imprese pluri-localizzate.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:

<https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Indicazioni-operative-in-tema-di-ammortizzatori-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-COVID-19.aspx>.

- **Consob: pubblicato il richiamo di attenzione sulle modalità di svolgimento delle assemblee, nonché sulle informazioni finanziarie da rendere all'Autorità.**

In data 9 aprile 2020, la Consob ha pubblicato un richiamo di attenzione nell'ambito del quale sono state fornite alcune indicazioni operative sulle modalità di svolgimento delle prossime assemblee ordinarie e straordinarie, sulle informazioni finanziarie da rendere nei documenti di rendicontazione periodica e nei prospetti nonché sulla attività di revisione contabile. Più nel dettaglio, il suindicato richiamo di attenzione, soffermandosi sulle informazioni finanziarie da rendere nelle rendicontazioni contabili e nei prospetti informativi, sollecita le società a evidenziare, con la maggiore trasparenza possibile, gli effetti che l'emergenza sanitaria da Covid-19 potrà avere sulle attività aziendali, con riferimento sia ai bilanci al 31 dicembre 2019 in approvazione sia alle successive rendicontazioni. Analogo monito è stato rivolto anche ai revisori contabili per quanto riguarda la valutazione delle informazioni rese nei bilanci sugli effetti dell'epidemia. Infine, un richiamo di attenzione è stato indirizzato agli organi di controllo delle società quotate, anche nel loro ruolo di *audit committee*, per quel che concerne la necessità di rafforzare le interlocuzioni con gli organi di amministrazione e lo scambio di informazioni con i revisori.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:

http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_20200409_06.pdf/2dd088c5-bff7-48ea-b458-2bdb431ca06.

- **Banca d'Italia: pubblicate le raccomandazioni in tema di tutela della clientela e antiriciclaggio.**

In data 10 aprile 2020, la Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione sulle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale comunicazione, più nel dettaglio, fornisce raccomandazioni in tema di tutela della clientela e di obblighi in ambito antiriciclaggio. Come ha ricordato la Banca d'Italia, infatti, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria il sistema bancario e finanziario è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano nell'assicurare che le misure adottate o in via di adozione da parte del Governo producano gli effetti attesi a sostegno del sistema economico e produttivo italiano nonché nel fornire il proprio contributo per limitare, per quanto possibile, gli impatti negativi sulla clientela. Agli intermediari è stato, dunque, chiesto un impegno importante sia per l'oggettiva difficoltà in cui versano tutti i settori di attività economica, incluso quello della finanza, sia per la rapida evoluzione della normativa emergenziale.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Comunicazione-intermediari-aprile.pdf>.

- **MISE: pubblicati i dati sulle richieste di accesso al Fondo di Garanzia.**

In data 13 aprile 2020, il MISE ha pubblicato i dati relativi alle richieste di accesso ai fondi di garanzia a favore delle imprese (cd. "Fondo centrale di garanzia per le PMI") e delle famiglie per i mutui "prima casa" (cd. "Fondo Gasparri"), in linea con quanto previsto dal Decreto Cura Italia, rispettivamente, all'art. 54 e all'art. 49. Trattasi complessivamente di oltre 660.000 domande per un importo complessivamente pari a € 75 miliardi di finanziamenti. In particolare, trattasi di circa

437.000 domande (accolte dalle banche) provenienti dal mondo imprenditoriale (per complessivi 58 miliardi) e di circa 227.000 proveniente da famiglie e professionisti (per complessivi 17 miliardi). Ancora più specificatamente, il totale delle comunicazioni relative all'accesso al Fondo Gasparri corrisponde a un valore pari a circa € 3 miliardi, mentre quello relativo alle domande di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI corrisponde a un valore pari a circa € 1,5 miliardi.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040959-moratoria-dei-prestiti-e-fondo-di-garanzia-per-le-pmi-nelle-primi-2-settimane-oltre-660-000-adesioni-alle-nuove-misure>.

- **UIF: pubblicata la comunicazione in tema di prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi all'emergenza da Covid-19.**

In data 16 aprile 2020, l'UIF, a fronte dei molteplici rischi a cui l'attuale emergenza epidemiologica sta esponendo il sistema economico-finanziario nazionale, ha formulato una serie di indicazioni destinate agli intermediari, ai professionisti, agli altri operatori qualificati e alla pubblica amministrazione al fine di agevolare una collaborazione sempre più attiva con specifico focus su:

- i rapporti intrattenuti con aziende che operano nei settori della sanità ovvero in settori attigui;
- i finanziamenti erogati con garanzie dallo Stato (sia in sede di istruttoria sia in fase di utilizzo dei fondi);
- l'operatività *on line*.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione-UIF-16.04.2020.pdf>.

- **Banca d'Italia: pubblicato il comunicato stampa recante indicazioni in tema di segnalazioni alla Centrale dei Rischi.**

In data 18 aprile 2020, la Banca d'Italia ha pubblicato un comunicato stampa recante alcune indicazioni in merito all'obbligo di segnalazione alla Centrale dei Rischi da parte degli intermediari a seguito delle previsioni del Decreto Cura Italia. Più nel dettaglio, è stato disposto che gli intermediari non devono segnalare:

- gli sconfinamenti relativi a finanziamenti accordati a imprese beneficiarie delle misure di cui all'art. 56, comma 2, lett. a) e lett. b), del Decreto Cura Italia;
- le rate scadute, in quanto sospese, nel caso di finanziamenti accordati a imprese beneficiarie della misura di cui all'art. 56, comma 2, lett. c), del Decreto Cura Italia.

Infine, chi ha beneficiato della sospensione del rimborso del finanziamento non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:

<https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2020-01/CS-18.04.2020-D.L.Cura-Italia-Precisazioni-segnalazioni-CR.pdf>.

- **Banca d'Italia: pubblicato l'articolo in tema di misure di sostegno finanziario alle imprese post COVID-19.**

In data 18 aprile 2020, la Banca d'Italia ha pubblicato un articolo, curato dai propri ricercatori, dal titolo "le misure di sostegno finanziario alle imprese post COVID-19 e le loro implicazioni di medio termine". Più nel dettaglio, tale documento propone tre misure complementari di politica economica, quali:

- i trasferimenti diretti alle imprese da parte del Governo per compensare la perdita di fatturato e coprire le spese operative (nel breve termine);
- la creazione di un veicolo con capitale pubblico per la ristrutturazione di debiti delle imprese medio-grandi (nel medio termine);
- l'introduzione di incentivi fiscali per la ricapitalizzazione delle imprese (nel medio termine).

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:

<https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/Gobbi-et-al-15042020.pdf>.

- **Banca d'Italia: pubblicato il documento di estensione della proroga dei termini di invio delle segnalazioni di vigilanza armonizzate a beneficio delle banche "meno significative".**

In data 21 aprile 2020, la Banca d'Italia, supportando le decisioni dell'EBA e della BCE di consentire la proroga per tutti fino a un mese dei termini di invio delle segnalazioni di vigilanza armonizzate con scadenza entro fine maggio (salvo limitate eccezioni relative ad alcune segnalazioni sulla liquidità, ritenute prioritarie), ne ha esteso l'applicazione alle banche meno significative e alle SIM, consentendo a queste ultime "di trasmettere le segnalazioni armonizzate indicate nei comunicati stampa dell'EBA e della BCE, aventi termini di invio fino al 31 maggio 2020, entro un mese dalla scadenza regolamentare".

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c115/Com_21aprile2020_covid19_misure segnalazioni_vigilanza.pdf.

- **Banca d'Italia: pubblicate le FAQ in tema di Centrale dei Rischi e di misure di sostegno della liquidità adottate dal Governo.**

In data 24 aprile 2020, la Banca d'Italia ha pubblicato le proprie FAQ in materia di Centrale dei Rischi (relative al periodo dell'emergenza da Covid-19) e di misure di sostegno alla liquidità adottate dal Governo.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:

<https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2020/domande-centrale-rischi/index.html>.

- **MEF: pubblicati i dati sulle richieste di moratorie sui finanziamenti e sulle domande di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.**

In data 25 aprile 2020, il MEF, in aggiornamento dei dati precedentemente comunicati (in data 12 aprile 2020) dal MISE, ha comunicato che sono quasi 1,3 milioni le domande relative alle moratorie sui prestiti e più di 20.000 le richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI, di cui poco più della metà provengono dalle imprese (a fronte di prestiti per € 101 miliardi circa). Quanto alle oltre 600.000 domande provenienti dalle famiglie, il MEF ha rilevato che riguardano prestiti, per un importo pari a € 36 miliardi, e mutui "prima casa" (n. 42.500) per un importo pari a € 99.000.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/comunicato_0086.pdf.

- **Banca d'Italia: pubblicato il comunicato stampa sulle misure in materia di segnalazioni di risoluzione.**

In data 28 aprile 2020, la Banca d'Italia ha pubblicato un comunicato stampa intitolato "Covid-19 Misure in materia di segnalazioni di risoluzione". Nell'ambito di tale documento, la Banca d'Italia, al fine di agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari bancari vigilati, ha annunciato di aver consentito "in via generale e previa valutazione delle autorità competenti, uno slittamento fino a un mese nei termini di invio delle segnalazioni armonizzate dovute tra marzo e maggio 2020, salvo le informazioni ritenute prioritarie". A tal riguardo, la Banca d'Italia, in qualità di Autorità di risoluzione, ha comunicato che le banche e i gruppi bancari soggetti a obblighi semplificati, tenuti al solo obbligo di compilazione del *template* Z.02.00, sono tenute a trasmettere tale segnalazione entro la scadenza originariamente prevista per il 30 aprile 2020.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:

https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/COVID_19_segna_lazioni_risoluzione.pdf.

- **Governo Italiano: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Cura Italia.**

In data 29 aprile 2020, è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale la Legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione, con modificazioni, del Decreto Cura Italia. Contestualmente è stato pubblicato il testo del suddetto decreto, coordinato con la succitata Legge di conversione. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 30 aprile 2020.

I documenti suddetti sono consultabili ai seguenti *link*:

<https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=2632&provenienza=home>;

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario.

Giurisprudenza

- **Corte di Giustizia UE, Sez. V, 2 aprile 2020, C-228/18.**

Oggetto: pronuncia in materia di commissioni interbancarie e disciplina sulla concorrenza.

Nell'ambito della presente pronuncia la Corte di Giustizia ha chiarito che:

- *“l'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a che un medesimo comportamento anticoncorrenziale sia considerato come avente al contempo per oggetto e per effetto di restringere il gioco della concorrenza, ai sensi di tale disposizione;*
- *l'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo interbancario che fissi a un medesimo importo la commissione interbancaria dovuta, quando è effettuata un'operazione di pagamento tramite carta, alle banche di emissione di siffatte carte proposte dalle società di servizi di pagamento tramite carta attive sul mercato nazionale considerato non può essere qualificato come accordo avente per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi di tale disposizione, salvo che si possa ritenere che detto accordo, in considerazione del suo tenore letterale, dei suoi obiettivi e del suo contesto, presenti il grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per essere qualificato in tal modo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.*

- **Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 2 aprile 2020, C-500/18.**

Oggetto: pronuncia in materia di contratto finanziario differenziale e qualifica di consumatore.

Nell'ambito della presente pronuncia la Corte di Giustizia ha chiarito che:

- *l'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che “una persona fisica la quale, in forza di un contratto come un contratto finanziario differenziale concluso con una società finanziaria, effettua operazioni finanziarie tramite tale società, può essere qualificata come «consumatore», ai sensi di detta disposizione, qualora la conclusione di tale contratto non rientri nell'ambito dell'attività professionale di tale persona, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il fatto che detta persona abbia compiuto un numero elevato di operazioni in un lasso di tempo relativamente breve o che abbia investito ingenti somme in tali operazioni sono, in quanto tali, in linea di principio irrilevanti e, dall'altro, il fatto che la medesima persona sia un cliente al dettaglio, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 12), della Direttiva (CE) 2004/39 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, è, in quanto tale, in linea di principio irrilevante”;*
- *il succitato Regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato, in generale, nel senso che, ai fini della determinazione del giudice competente, “un'azione di responsabilità civile per fatto illecito proposta da un consumatore rientra nell'ambito di applicazione del capo II, sezione 4, di tale regolamento qualora essa sia inscindibilmente connessa a un contratto effettivamente concluso tra quest'ultimo e il professionista, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare”.*

- **Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 2 aprile 2020, C-480/18.**

Oggetto: pronuncia in materia di competenza a comminare sanzioni a seguito della violazione della disciplina in tema di ordini di pagamento.

Nell'ambito della presente pronuncia, la Corte di Giustizia ha chiarito che:

- l'articolo 2, paragrafo 2, della Direttiva (CE) 2007/64 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cd. "Payment Services Directive" o "PSD"), deve essere interpretato nel senso che *"esso non osta a una normativa nazionale secondo la quale l'autorità di cui all'articolo 82 della stessa direttiva è competente a esaminare i reclami e a irrogare sanzioni relativamente a servizi di pagamento forniti nella valuta ufficiale di un paese terzo"*;
- gli articoli 20 e 21 della PSD *"non sono applicabili ratione personae agli enti creditizi"*;
- gli articoli 80, 81 e 82 della PSD devono essere interpretati nel senso che *"essi non legittimano l'autorità competente ai sensi di dette disposizioni a risolvere, in applicazione dei criteri stabiliti all'articolo 75 della stessa direttiva, le controversie sorte dalla mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento tra gli utenti e i prestatori di servizi di pagamento, allorché tale autorità esercita la sua competenza a esaminare i reclami degli utenti dei servizi di pagamento e a irrogare sanzioni ai prestatori dei servizi di pagamento in caso di violazione delle disposizioni applicabili. Siffatte controversie devono essere risolte nell'ambito dei ricorsi extragiudiziali di cui all'articolo 83 della PSD, come modificata dalla Direttiva (UE) 2009/111, fermo restando il diritto di ricorso dinanzi a un giudice previsto dal diritto processuale nazionale. Sebbene il legislatore nazionale abbia optato per concentrare le competenze che discendono, da un lato, dai suddetti articoli da 80 a 82 e, dall'altro, dal suddetto articolo 83 nelle mani di un'unica e sola autorità, quest'ultima deve nondimeno esercitare ciascuna categoria di competenze separatamente, soltanto nell'ambito delle procedure che rispettivamente vi afferiscono. 4) In virtù del principio dell'autonomia processuale degli Stati membri, il legislatore nazionale può abilitare l'autorità competente, nell'ambito delle procedure di reclamo e sanzionatorie di cui agli articoli da 80 a 82 della PSD, come modificata dalla Direttiva (UE) 2009/111, a prendere in considerazione l'esistenza e il contenuto di un lodo arbitrale che risolva una controversia tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento interessati da dette procedure, purché la forza probatoria riconosciuta a tale lodo nell'ambito di dette procedure non pregiudichi l'oggetto e le finalità specifiche di queste ultime, i diritti della difesa delle persone interessate o l'esercizio autonomo dei poteri e delle competenze conferiti all'autorità medesima, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare"*.

- **Cassazione Civile, Sez. III, 8 aprile 2020, n. 7740.**

Oggetto: pronuncia in materia di mutuo ipotecario e ammissione al passivo fallimentare.

Nell'ambito della presente pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che laddove il mutuo ipotecario non sia destinato a creare effettiva disponibilità finanziaria a favore del mutuatario, il ripianamento da parte della banca di un debito del cliente a mezzo di nuovo credito sostanzia un'operazione di natura meramente contabile che non può inquadrarsi come atto a titolo oneroso. È, quindi, ammesso al passivo fallimentare come credito chirografo e non ipotecario il finanziamento bancario concesso per ripianare un debito preesistente. Si tratta, infatti, di un'operazione a titolo gratuito non assistita da privilegio.